



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro
Servizio Mercati

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

N° 47 del 29.11.2012

IL DIRIGENTE

VISTO

- ⤴ il D.L.gs. 114/1998;
- ⤴ la Legge della Regione Campania n. 1/2000 in materia di commercio
- ⤴ il regolamento del servizio commercio su aree pubbliche approvato con il piano delle attività commerciali del Comune di Napoli con delibera di C.C. n.46 del 9.3.2001;

Premesso che

- ⤴ la legge della Regione Campania n1/2000 art.42, recita *“La concessione dei posteggi è strettamente personale. Il trasferimento della autorizzazione, consentito solo se avviene con la concessione dell’azienda in proprietà, comporta anche il passaggio della concessione dei posteggi al subentrante”*.
- ⤴ l'art.17del Regolamento per il commercio su aree pubbliche, approvato con il Piano dell'attività commerciale il 9.3.2001, recita, conformemente a quanto stabilito dalla citata legge, *“La concessione dei posteggi è strettamente personale. Il trasferimento della autorizzazione, consentito solo se avviene con la concessione dell’azienda in proprietà, comporta anche il passaggio della concessione dei posteggi al subentrante”*. Quindi, il regolamento comunale, che disciplina specificamente il commercio su aree pubbliche nella nostra città anche in ordine alle modalità del subingresso, ha limitato le modalità di trasferimento delle concessioni di posteggio solo al caso del trasferimento per cessione d'azienda in proprietà e non anche in fitto;

Considerato che

- ⤴ si è tuttavia, *ab origine*, consolidata una prassi per la quale il Servizio in intestazione ha consentito che l’uso del posteggio potesse transitare anche sulla scorta di atti civilistici di subingresso per fitto d’azienda, con il conseguente passaggio della concessione del

posteggio stesso in capo all'affittuario, peraltro in analogia a disposizioni regolamentari adottate da molteplici enti locali;

- △ allo scopo, pertanto, di pervenire ad una equilibrata soluzione della problematica, non del tutto agevole stante la liceità degli orientamenti assunti dai predetti enti, il Servizio, su impulso dell'Assessorato al Commercio, ha formulato un parere all'Avvocatura Comunale circa la possibilità di applicare, se pure tardivamente, l'art.17 del regolamento su aree pubbliche che prevede la trasmissione della concessione del posteggio solo in caso di trasferimento in proprietà dell'azienda.
- △ l'Avvocatura con nota PG/2012/854655 dell'8.11.2012 ha evidenziato che: 1) *“ a fronte della chiara statuizione, dettata sia dalla normativa di carattere primario che da quella di rango regolamentare, nessun dubbio può sorgere in ordine alla legittimità della stessa, che deve, quindi, obbligatoriamente essere applicata. ... l'ufficio consentirà il subingresso nella concessione del posteggio solo nel caso in cui si avvenuta la cessione in proprietà dell'azienda”* ; 2) in ordine alle concessioni “irregolari” attualmente in corso, non si può procedere in maniera immediata e generalizzata all'annullamento in via di autotutela di tutti i subingressi concessi in difformità all'articolo 17 del citato regolamento. Difatti, ai sensi del'art.21 nonies della L.241/90,il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio *“sussistendone le ragioni di interesse pubblico entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati”*e, nel caso specifico, appare irragionevole per il considerevole lasso di tempo trascorso nonché per la carenza di ragioni di interesse pubblico che giustificano la rimozione di concessioni illegittime senza tener alcun conto dell'affidamento legittimo e particolarmente qualificato dei concessionari dei posteggi mercatali.

Rilevato che

- △ sulla scorta di tale parere l'Amministrazione debba contemperare le esigenze di conformità alla norma del regolamento del commercio su aree pubbliche del Comune di Napoli con le dinamiche commerciali formatesi in relazione all'accoglimento fino ad oggi, delle istanze di subingresso per affitto d'azienda, ferma restando, in esito ad eventuali, future riflessioni, la possibilità di regolamentare diversamente la materia con espressi atti consiliari;
- △ su questa linea, la progressiva conformità alle disposizioni vigenti regolamentari, che inibiscono il subingresso per affitto d'azienda, possa consentire all'Amministrazione di testare gli eventuali effetti di una maggiore razionalizzazione nell'utilizzo del suolo pubblico;

Ritenuto che

▲ per le considerazioni di cui innanzi e, alla luce del contributo fornito dall'Avvocatura, di:

- a) non consentire le volture delle concessioni dei posteggi mercatali per fitto d'azienda;
- b) di non poter annullare gli atti concessori già rilasciati fino alla scadenza degli stessi;
- c) di consentire le volture di cui trattasi a tutti gli operatori che hanno già stipulato un atto di fitto d'azienda o che lo stipuleranno entro la data del 14 dicembre p.v. anche se l'istanza perverrà in data successiva considerato che ai sensi dell'art. 42 della della citata legge regionale n.1/2000 il subingresso deve essere comunicato entro sei mesi dall'atto civilistico;

DISPONE

- 1) Che con decorrenza 14 dicembre 2012 il Servizio in intestazione non consentirà il subingresso per fitto d'azienda, attenendosi al succitato art. 17 del Regolamento per il commercio su aree pubbliche.
- 2) Confermare la validità delle concessioni di posteggi già rilasciate per voltura di fitto d'azienda fino alla scadenza del titolo concessorio.
- 3) Consentire, nelle more che la presente disposizione venga debitamente pubblicizzata, le volture a tutti gli operatori che hanno già stipulato l'atto civilistico di fitto d'azienda ovvero lo stipuleranno entro la data del 14 dicembre 2012, anche se l'istanza di voltura verrà inoltrata in data successiva, giusta all'art.42 della legge n.1/2000. I titoli volturati avranno validità fino alla scadenza del titolo concessorio.

Il presente atto verrà pubblicato sul sito web del Comune e trasmesso alla Polizia Locale affinché ne possa rendere edotti i concessionari nei singoli mercati.

IL DIRIGENTE**Arch. Rosangela Broda**